



Subappalto dal 12 ottobre 2006 fatture senza iva (Reverse charge). Applicazione probabile dal 1 gennaio 2007 (in attesa di emendamento)

Il nuovo percorso dell'imposta è disciplinato dall'articolo 17 del Dpr 633/72, introdotto dal comma 5 dell'articolo 35 del Dl. 223/06 (Legge 248/2006).

Dal 12 ottobre in edilizia le fatture dei subappaltatori sono senza iva, scatta infatti l'inversione contabile che blocca la detrazione dell'imposta.

Il cessionario che riceve la fattura senza l'applicazione dell'iva deve integrare il documento fiscale con l'iva corretta (4% -10% -20% a seconda del tipo di fabbricato) entro 15 giorni dal ricevimento. La fattura deve poi essere annotata nei registri Iva acquisti e vendite.

Nella fattura il subappaltatore deve indicare la motivazione della mancata applicazione dell'iva che potrebbe essere " Fattura senza addebito di Iva ai sensi art.17 comma 6 Dpr. 633/72 modificato con Legge 248/06".


Tutte le fatture emesse entro l'11 ottobre devono esporre l'iva e non devono subire nessun trattamento contabile, indipendentemente dalla data del pagamento.

Dal 12 ottobre l'omessa autofatturazione è punita con il pagamento dell'imposta relativa all'operazione, sia pure non esplicitata in fattura, e con le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 1 del Dlgs 471/77. L'applicazione invece dell'iva, quando l'operazione è soggetta al nuovo regime, può comportare l'indetraibilità dell'imposta da parte di chi riceve la fattura. Infine la mancata esposizione dell'iva, quando in realtà la prestazione è imponibile, espone a pesanti sanzioni sia chi emette la fattura sia chi la riceve, tantè che il soggetto che riceve una fattura irregolare ha l'obbligo di effettuare la regolarizzazione.

Sarebbe auspicabile e necessario un chiarimento del Ministero dell'Economia che elenchi con precisione i contribuenti soggetti al nuovo obbligo e la tipologia dei contratti utilizzati comunemente.

Per effetto di tale nuova norma il subappaltatore si troverà quasi certamente in una situazione di credito Iva e potrà recuperare il credito attraverso compensazioni, anche trimestrali, con altre imposte o contributi, fino a un milione di Euro se le prestazioni di subappalto superano l'80% del fatturato. In alternativa potrà richiedere il rimborso dell'iva pagata sugli acquisti.

Si veda con maggior chiarezza il grafico illustrativo in calce.



L'entrata in vigore verrà stabilita in via legislativa, avendo presentato il Governo un emendamento al Decreto legge 262/2006 in corso di conversione. Questo emendamento prevede che il reverse charge si applichi alle prestazioni effettuate dopo il 31/12/2006, di fatto alle fatture per prestazioni di subappalto emesse a partire dal 1 gennaio 2007.

Lo studio rimane a disposizione.
Cordiali saluti.

p. InterProfessionale
Ermanno Basilico